

CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione parlamentare  
per l'attuazione del federalismo fiscale

Schema di decreto legislativo  
recante “Disposizioni in materia di  
autonomia di entrata delle regioni a  
statuto ordinario e delle province,  
nonché di determinazione dei costi e  
dei fabbisogni *standard* nel settore  
sanitario” (atto n. 317)

Audizione informale  
di

Maria Cecilia Guerra  
Capp – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche  
Università di Modena e Reggio Emilia

Roma, 22 febbraio 2011

## **Introduzione**

Nel testo che segue si affronta, in modo sintetico e parziale, il problema del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo dell'assistenza sociale.

L'analisi si articola in quattro paragrafi.

Il primo è dedicato ad una ricostruzione critica del quadro del finanziamento dei Lep nella legge delega

Il secondo considera il quadro del finanziamento dei Lep relativi all'assistenza sociale che emerge dal decreto legislativo in esame, mettendone in rilievo i punti problematici e alcune difficoltà specifiche che nascono dal non completo coordinamento con lo schema di decreto legislativo relativo al federalismo municipale.

Il terzo contiene alcuni possibili suggerimenti.

Il quarto paragrafo richiama brevemente alcuni dei problemi che si potrebbero proporre arricchendo il già ampio set di strumenti di intervento nel campo delle politiche sociali con le detrazioni dall'addizionale Irpef regionale.

### **1. Il quadro della legge delega 42/2009**

#### *1.1. Il finanziamento integrale dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep)*

La scelta cruciale compiuta dalla legge delega 42/2009, in materia di federalismo fiscale, riguarda il collegamento che essa instaura, per ogni livello di governo, fra tipologia delle funzioni esercitate e strumenti con cui le stesse devono essere finanziate.

A livello regionale la distinzione è fra spese relative ai Lep e altre spese "autonome". Alle prime è riconosciuto un finanziamento integrale, garantito dallo Stato, articolato in due componenti: una dotazione fiscale e trasferimenti perequativi di tipo verticale (dallo Stato alle regioni) ispirati al criterio del fabbisogno. Alle seconde è invece riservato un finanziamento con tributi propri assistito da una perequazione, parziale, ispirata al principio della capacità contributiva.

Analogo schema viene riproposto a livello comunale, dove il finanziamento integrale secondo il principio del fabbisogno, riservato alle funzioni fondamentali, è reso possibile anche da un fondo perequativo verticale, finanziato quindi dallo Stato attraverso la fiscalità generale, istituito nel bilancio della regione di appartenenza. Il finanziamento delle altre funzioni è invece affidato a tributi propri e compartecipazioni e ad una perequazione, parziale, ispirata alla capacità fiscale.

Regole a parte sono riservate alle spese di cui al quinto comma dell'art. 119, finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti decentrati, che dovranno essere finanziate con contributi speciali, finanziamenti dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali

Lo scenario prefigurato dalla delega sembrerebbe quindi essere uno scenario virtuoso, in cui il finanziamento del fabbisogno necessario a garantire la realizzazione dei Lep è integrale e garantito, in ultima istanza dallo Stato, sia a livello regionale, sia a livello comunale, nella misura in cui i livelli essenziali delle prestazioni siano implicati dalle funzioni fondamentali.

### *1.2. Come si garantisce il finanziamento integrale del Lep*

Nel quadro della legge delega la definizione dei livelli essenziali costituisce il primo passo per l'individuazione del *quantum* di risorse necessario al loro finanziamento integrale. Tale finanziamento, secondo i principi direttivi della legge 42, deve essere guidato dal criterio del fabbisogno standard. La quantificazione di tale fabbisogno dovrebbe avvenire con riferimento ai costi standard associati all'erogazione dei livelli essenziali in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale.

La legge delega non chiarisce come debbano essere interpretati e costruiti questi standard. Si limita infatti a dichiarare che il fabbisogno e il costo standard sono quel "costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica".

Va inoltre ricordato che tutto l'impianto della delega e dei decreti attuativi richiede di operare nell'ambito degli attuali vincoli finanziari: non ne devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### *1.3 Uno schema pensato per la sanità*

L'impostazione della delega è stata chiaramente concepita avendo presente, di fatto, la sola spesa sanitaria (che rappresenta la più ampia componente della spesa regionale). Lo schema attuale di finanziamento della sanità già soddisfa, in larga parte, i criteri della delega.

In sanità, in particolare:

- a) esiste una definizione di Livelli essenziali delle prestazioni (i Lea);
- b) esiste un fabbisogno finanziario nazionale di settore storicamente determinato;

- c) la sanità è gestita da un solo livello di governo, quello regionale, che la amministra sul territorio attraverso aziende autonome, che non sono enti governati da organismi elettivi e dotati di autonomia tributaria;
- d) per la sanità esiste già un criterio di riparto (spesa pro capite pesata e non pesata) che può essere interpretato come un buon surrogato del costo standard, anche perchè
- e) esiste una diffusione relativamente omogenea del servizio sul territorio.

#### 1.4. *Cosa succede invece nella spesa sociale*

Si dà per implicito che il modello che può funzionare per la sanità possa funzionare anche per gli altri settori in cui si prevede di definire livelli essenziali delle prestazioni, in particolare nel campo delle politiche sociali.

Ma le differenze sono enormi proprio con riferimento ai punti più sopra ricordati. Nel campo dell'assistenza sociale, infatti:

- a) non sono definiti i livelli essenziali;
- b) non esiste un fabbisogno finanziario nazionale del settore (e non è nota la spesa storica);
- c) la responsabilità è suddivisa fra più livelli di governo (Stato, regioni e comuni; enti, questi ultimi, governati da organismi elettivi e dotati di autonomia tributaria, e che hanno un ruolo molto importante nella gestione/attuazione delle politiche sociali). Le risorse per i Lep sociali possono quindi entrare in competizione con quelle destinate al finanziamento delle altre funzioni svolte dai comuni. Queste considerazioni comportano che il finanziamento integrale dei livelli essenziali può essere facilmente esposto a spiazzamento fra funzioni diverse e fra livelli di governo;
- d) a differenza della sanità, i servizi sociali presentano una tecnologia relativamente semplice, ma con un basso grado di standardizzazione: per fare fronte al bisogno, che varia ampiamente tra utenti e, per lo stesso utente, nel corso del tempo, è necessario un disegno flessibile a elevata personalizzazione dei servizi (specialmente per quanto riguarda i servizi per la non autosufficienza);
- e) il sistema è molto disomogeneo a livello territoriale.

## 2. **Gli aspetti problematici dello schema di decreto legislativo**

Lo schema di decreto legislativo non scioglie i nodi evidenziati. Ne esce un quadro problematico su cui sarebbe opportuno intervenire.

*a) Manca la definizione dei livelli essenziali*

Il decreto legislativo si limita a confermare che fra i campi in cui dei livelli di prestazione da garantire su tutto il territorio nazionale devono certamente essere riconosciuti è ricompresa l'assistenza sociale e che nell'attesa di una nuova normazione da parte dello Stato, si deve fare riferimento ai livelli già fissati in base alla legislazione statale vigente. Questa norma transitoria non è però utile nel campo delle politiche sociali (e socio sanitarie) per le quali i Lep non sono mai stati definiti, se non nei termini generali di cui alla legge 328/00 che si limita ad individuare le aree prioritarie di intervento (famiglia, anziani, dipendenza, ecc.) tra cui sono state, sino ad ora, ripartite le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Lo schema di decreto legislativo prevede che la norma statale definisca i Lep "Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali". Quindi i Lep, che non esistono ancora, dovrebbero essere definiti nel rispetto di un fabbisogno standard nazionale che non esiste ancora.

*b) Non esiste un fabbisogno finanziario nazionale del settore*

Diversamente da quanto avviene in sanità non esiste alcun tipo di programmazione (annuale o triennale) circa le risorse che devono essere complessivamente dedicate alla spesa sociale. Il fabbisogno standard nazionale nel campo dell'assistenza che si viene storicamente a determinare è dato dalla somma delle spese sociali compiute dai tre livelli di governo coinvolti: Stato, regioni e comuni. Non se ne conosce l'ammontare<sup>1</sup>.

Lo schema di decreto legislativo ignora il problema della non esistenza di un fabbisogno standard nazionale, noto, per l'assistenza sociale.

Questo ha implicazioni sia nella fase transitoria che nella fase a regime (dal 2014), in quanto impedisce di applicare all'assistenza sociale le stesse regole che sono specificate per la sanità.

Nella fase *transitoria* 2011-2013: si prevede che l'aliquota di compartecipazione all'Iva sia calcolata in base alla normativa vigente. Si continuano così a garantire le regole attuali per il finanziamento della sanità.

---

<sup>1</sup> L'indagine Istat sulla spesa per assistenza dei comuni è sicuramente una fonte importante di informazione, ma ha molte importanti lacune. In particolare la spesa sociale risulta molto **sottovalutata** nei casi di esternalizzazione dei servizi sociali da parte degli enti comunali: per i servizi prodotti direttamente dal comune, la rilevazione della spesa riflette il costo del servizio, qualunque sia la composizione del suo finanziamento, per i servizi esternalizzati la rilevazione coglie, solo il contributo alla spesa che risulta dal bilancio dell'ente comunale e non il contributo di altri soggetti, pubblici, ad es. le Ausl, o privati, quali le rette pagate direttamente al soggetto convenzionato dall'utente. Uno studio pilota effettuato dal Capp nella provincia di Modena ha calcolato 58 milioni di spesa addizionale pari al 25,8% del totale.

Non viene invece individuata una specifica fonte di finanziamento per il fabbisogno nel campo dell'assistenza sociale.

Anche se non viene separatamente identificato, il fabbisogno finanziario nazionale per l'assistenza sociale che si è storicamente determinato è comunque salvaguardato, nella sua componente rappresentata dai trasferimenti statali alle regioni, dal fatto che le fonti di finanziamento che vengono soppresse (in particolare i trasferimenti statali) sono compensate in pari ammontare con l'incremento dell'addizionale Irpef. Quindi il finanziamento dei "Lep" dell'assistenza sociale continua ad essere garantito assieme al finanziamento delle altre funzioni non Lep, a livello aggregato.

Questo modo di procedere ha però particolari implicazioni nei confronti della ripartizione del finanziamento all'assistenza sociale. Non è scritto infatti nel decreto legislativo come deve essere ripartito fra i territori il gettito dell'addizionale Irpef, per la parte incrementale. Se, come sembra probabile sulla base della lettura delle norme proposte, venisse attribuito secondo un criterio meramente territoriale senza alcuna forma di perequazione, è ovvio che ciò comporterebbe una ripartizione diversa da quella attuale del finanziamento statale ai Lep assistenziali, senza nessuna garanzia né del loro finanziamento integrale a livello di singola regione, né della conferma del loro finanziamento storico, diversamente da quanto richiesto dalla legge delega.

La quantificazione del fabbisogno finanziario per l'assistenza sociale (quello storico per il primo anno e poi quello calcolato con riferimento ai costi standard) è invece imprescindibile per il meccanismo perequativo definito a *regime*. Ma come si arriverà a tale quantificazione non è chiarito in nessun modo nel decreto legislativo.

### *c) Responsabilità suddivisa fra più livelli di governo*

I decreti legislativi di attuazione della legge delega prospettano un finanziamento diviso per livelli di governo, ma, se si esclude il caso della sanità, non articolato per funzioni. Non sono quindi in grado di affrontare il problema specifico dell'assistenza sociale in cui il finanziamento della funzione è articolato su diversi livelli di governo. Ne risulta che si prevede il finanziamento integrale sia dei Lep a livello regionale sia delle funzioni fondamentali, che pure possono riguardare l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni essenziali, a livello comunale, ma non si chiarisce come dovrà essere ripartito il finanziamento fra questi due livelli di governo in tutte le situazioni in cui al bisogno tutelato dai Lep si possa dare risposta con politiche condivise fra di essi ma molto diverse da regione a regione. Il problema è di particolare rilievo in quanto l'assistenza è materia di competenza esclusiva delle regioni, che dovrebbero quindi poter scegliere, in piena autonomia, quale sia il mix di strumenti, dalle prestazioni monetarie all'offerta di servizi domiciliari e

residenziali e così via, che siano meglio in grado di rispondere al bisogno tutelato dai Lep. Come potrà lo Stato decidere quanto destinare al fondo perequativo regionale (che deve garantire il finanziamento integrale dei Lep) e quanto al fondo perequativo comunale (che deve garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali anche quando implicino Lep) non è chiaro.

Il problema è complicato dal fatto che al finanziamento delle politiche sociali comunali concorrono non solo i comuni con risorse proprie, non solo lo Stato con il fondo perequativo, ma anche le regioni con trasferimenti che dovranno essere trasformati in compartecipazione all'addizionale regionale all'Irpef (e ripartiti, almeno nella fase transitoria, secondo il fondo sperimentale regionale di riequilibrio comunale).

Lo schema di decreto legislativo in esame non chiarisce l'interazione della perequazione attuata con le risorse che provengono dalle regioni con quella attuata con risorse di origine erariale. Non chiarisce cioè come si compone, con il contributo dei diversi livelli di governo, il finanziamento integrale dei Lep.

*d) Il sistema dell'assistenza sociale è fortemente disomogeneo a livello territoriale*

La forte disomogeneità territoriale della spesa sociale (e dei servizi ad essa corrispondenti) comporta che il tema del riparto del finanziamento sia particolarmente delicato.

Secondo le previsioni del decreto legislativo in esame, il fondo perequativo dovrebbe comportare il finanziamento integrale del fabbisogno nazionale relativo ai Lep, valutato con riferimento ai costi standard. Nel campo della sanità, essendovi una relativa (o quanto meno molto maggiore) omogeneità nella spesa erogata (se non nei servizi offerti che dovrebbero corrispondere ai Lea) nelle diverse regioni, il costo standard, che non è altrimenti noto, dei diversi servizi, può essere surrogato da un costo pro capite pesato. La stessa cosa non può essere proposta per l'assistenza, non solo in ragione della forte disomogeneità dei servizi offerti, ma anche della forte eterogeneità degli stessi. Ad esempio, i pesi per i servizi per la non autosufficienza, sono ovviamente diversi da quelli richiesti per gli asili nido. Inoltre, servizi per l'handicap o per la povertà e l'emarginazione sociale mal si prestano a valutazioni pro capite pesate o non pesate per l'età.

Il problema della *convergenza* ai costi standard è solo enunciato ma non è affrontato dallo schema di decreto legislativo, per quanto riguarda i Lep diversi dai Lea sanitari.

### **3. Alcune possibili linee di intervento**

1. Un primo obiettivo dovrebbe essere quello di colmare il gap informativo: è un processo che difficilmente potrà essere compiuto in pochi anni ma non si parte da zero. Il punto più importante è capire che non ci si può focalizzare esclusivamente sui dati di bilancio degli enti coinvolti. L'indicazione contenuta all'art. 26, c.1, è a questo proposito troppo vaga. Occorrerebbe delineare un processo per l'individuazione e la successiva acquisizione dei dati mancanti.

2. Si è visto che il modello di finanziamento individuato per i Lep e pensato di fatto con riferimento alla sanità non si addice al finanziamento dell'assistenza sociale.

Allo stesso tempo la "soluzione" implicita negli schemi di decreti legislativi in corso di approvazione (regionale e municipale) affronta il problema del finanziamento della funzione "assistenza sociale" in modo frammentato, senza un quadro di insieme.

Nel caso delle politiche sociali, infatti, siamo di fronte a servizi selettivi, non in grado di rispondere a bisogni essenziali, mal distribuiti sul territorio nazionale e complessivamente sottofinanziati. Manca quindi un criterio storicamente verificato, che funga da guida circa il livello assoluto ottimale, rispetto agli obiettivi da definirsi in termini di Lep, del finanziamento da ripartire. In questo contesto, la conoscenza della spesa storica e della sua ripartizione territoriale è un requisito **necessario**, ma non sufficiente.

Come viene sottolineato dalla letteratura relativa ai paesi in via di sviluppo, a cui, per l'arretratezza delle sue politiche sociali, il nostro paese è in un qualche modo paragonabile, il riferimento alla sola spesa storica, per definire il livello aggregato della spesa da ripartire, non è di per sé adeguato: la spesa storica, infatti, non riflette gli obiettivi di oggi e tanto meno quelli di domani. Se poi, partendo dalla mera fotografia dell'esistente, si procedesse ad applicazioni rozze del criterio del costo standard, identificando tale costo con il rapporto fra spesa storica e popolazione pesata o non pesata, si otterrebbero indicazioni per la redistribuzione dell'ammontare storicamente determinato di spesa aggregata che solo apparentemente potrebbero rispondere a criteri di premio all'efficienza. Il dato della spesa storica pro capite riflette infatti, non solo differenze nei costi e nei bisogni, ma anche nelle scelte compiute dalle diverse amministrazioni (per diverse preferenze dei cittadini, diversità nei vincoli di bilancio e nelle capacità amministrative-gestionali) oltre che nella qualità e spesso anche nella quantità dei servizi offerti.

Il dato della spesa storica e della sua ripartizione territoriale, pur costituendo un fondamentale elemento conoscitivo, va quindi accompagnato da una raccolta di dati circa il corrispondente grado di soddisfazione del bisogno.

Insieme costituiscono un requisito indispensabile per definire i contenuti dei Lep e il loro finanziamento e per identificare il **processo di convergenza** necessario ad evitare di penalizzare le realtà più avanzate, e a guidare, anche con il richiamato necessario supporto di investimenti volti a superare i deficit infrastrutturali, le realtà più arretrate verso obiettivi di Lep di lungo periodo.

Il processo di convergenza è un processo complesso di cui dovrebbero essere previste le tappe. E' ovvio che definire i Lep che vorremmo a regime e prevedere di colmare le differenze fra le realizzazioni storiche e quelle ideali entra in contrasto con il vincolo di bilancio che è presupposto della delega.

Questa considerazione non deve però portare a rinunciare ai Lep o ad abbandonare una definizione accurata dei Lep stessi, nella duplice versione che da anni il dibattito in corso nel nostro paese ha evidenziato, di **diritti che possono essere progressivamente esigibili** e di **standard di servizio**.

Occorre però prevederne una definizione in termini dinamici, in base alla quale la convergenza a obiettivi di servizio (prevista dalla delega, ma poi non considerata nei decreti attuativi) segue un processo a tappe, che può essere anche lungo, in cui il finanziamento viene rimodulato di tappa in tappa a fronte della verifica degli obiettivi raggiunti.

3. Nel disegno delineato al punto precedente, andrebbe inquadrata anche la connessione tra la spesa corrente necessaria per affrontare l'offerta dei Lep e la capacità produttiva disponibile presso i governi decentrati. In caso di inadeguatezza della capacità è necessario un intervento che riguardi la spesa in conto capitale.

Il tema assume particolare rilevanza quando la capacità produttiva sia distribuita in modo molto squilibrato sul territorio nazionale. In questo caso infatti (si pensi, ad esempio, alle case protette per anziani e agli asili nido per i bimbi) la necessità di definire un sentiero dinamico per l'attuazione dei Lep, assistito da obiettivi intermedi specificati in un piano di convergenza, assume ancora più rilevanza.

A questo proposito, la delega permette di fare proprio l'approccio noto in letteratura come "equalizzazione asimmetrica", secondo il quale, quando esistono significative difficoltà, specifiche però di singoli territori ben identificati, queste non debbono essere sanate con gli usuali strumenti perequativi, in quanto ne condizionerebbero e complicherebbero in maniera esponenziale l'applicazione. Si suggerisce invece di intervenire sulle realtà che hanno specifiche "disabilità" (il termine è mutuato dall'esperienza australiana) con trasferimenti specifici.

In sede di attuazione della legge delega, questi trasferimenti vanno individuati all'interno dei contributi speciali previsti dal comma quinto dell'art. 119 della Costituzione. Tali contributi, per la parte proveniente dal bilancio

dello Stato, sono fatti confluire in appositi fondi vincolati, finalizzati a interventi diretti a promuovere, fra l'altro, "la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale", "a rimuovere gli squilibri ... sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona". L'azione deve essere effettuata attraverso interventi speciali, organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali.

A sostegno dell'interpretazione qui fornita circa le intenzioni della delega, è bene ricordare anche le previsioni contenute nelle norme transitorie, con le quali essa prevede che, in sede di prima applicazione, venga predisposta una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti, fra le altre, **le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche**. La ricognizione è effettuata tenendo conto di vari elementi, fra cui, in particolare, le carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio. Il recupero del deficit infrastrutturale dovrà inoltre premiare la "virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard".

Sotto questo profilo, la prima formulazione del decreto infrastrutture sembra inadeguata.

4. Il decreto legislativo potrebbe prendere una posizione esplicita rispetto al ruolo di coordinamento, che potrebbe essere giocato, nell'ambito di una intesa con gli enti locali, dalle regioni per quanto riguarda la perequazione delle risorse che essa stessa mette a disposizione e di quelle che provengono dallo Stato, considerando quelle dirette alle politiche sociali in modo separato rispetto a quelle che riguardano altre funzioni.

5. Il decreto legislativo non riprende il collegamento fra costi standard, garanzia dei Lep e monitoraggio che pure ha trovato, a fatica collocazione nella delega, la quale ricorda anche il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 della Costituzione. Sarebbe importante riprendere questo collegamento che pure c'è nella delega.

#### **4. Le detrazioni dall'addizionale regionale all'Irpef per finalità assistenziali**

Il decreto legislativo in esame si occupa di politiche sociali anche con riferimento ad aspetti meno cruciali per il disegno del loro finanziamento, ma comunque importanti, quando disciplina l'addizionale regionale all'Irpef. Si prevede da un lato la possibilità per le regioni di aumentare le detrazioni già previste a livello erariale per famigliari a carico, dall'altro di sostituire detrazioni di imposta a altre forme di sostegno monetario attualmente esistenti (es. voucher). Il tema richiederebbe un approfondimento che esula dall'obiettivo di

queste brevi note. Si propongono comunque alcune veloci osservazioni critiche, che indurrebbero a suggerire il superamento delle previsioni in esame:

- il sostegno alle famiglie è un aspetto importate del sistema di welfare e potrebbe/dovrebbe entrare nel sistema dei Lep. In questo contesto le detrazioni fiscali dovrebbero essere coordinate con il sistema degli assegni familiari, anche al fine di superare il noto problema dell'incapienza, che rende il sostegno erogato attraverso il sistema fiscale non fruibile da molti di quelli che ne avrebbero più bisogno. Sarebbe allora importante valutare se non sia meglio affrontare il tema dei trasferimenti monetari alle famiglie in modo coordinato, o regionalizzandolo integralmente o mantenendolo integralmente a livello erariale;

- il problema dell'incapienza è di rilievo anche per quanto riguarda la trasformazione di voucher e altri trasferimenti in detrazioni. Il voucher e le detrazioni fiscali sono inoltre programmi che seguono un'ispirazione molto diversa. Le detrazioni, il cui calcolo dovrebbe essere affidabile ai sostituti di imposta, sono uno strumento di agevole applicazione se sono automatiche, ed eventualmente articolate solo in funzione di altri dati fiscali, quali il reddito del contribuente. I voucher richiedono invece la predisposizione di un processo di accreditamento dei soggetti erogatori del servizio, che coinvolge attivamente gli enti pubblici in quanto soggetti che restano responsabili ultimi della qualità dell'offerta, anche quando questa, pur essendo assistita da un finanziamento pubblico, viene erogata da privati, nella logica del welfare mix previsto dalla legge 328 del 2000;

- l'opportunità di introdurre un insieme di detrazioni, differenziate fra regione e regione, andrebbe poi attentamente valutata anche sotto il profilo della complessità amministrativa, nonché della trasparenza e comprensione del sistema fiscale, e in particolare della sua principale imposta, da parte dei contribuenti.